

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

## ORDINANZA DELLA CORTE

del 26 aprile 1993

nella causa C-386/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice commissario-liquidatore della Monin Automobiles — Maison du deux roues, presso il Tribunal de commerce de Romans): Monin Automobiles — Maison du deux roues (\*)

(Irricevibilità)

(93/C 178/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-386/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE dal giudice commissario-liquidatore della Monin Automobiles — Maison du deux roues (in prosieguo: Monin) domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 85 del Trattato CEE, la Corte composta dai signori O. Due, presidente; C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e J. L. Murray, presidenti di sezione; G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn e D. A. O. Edward, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz; cancelliere: J. G. Giraud, ha emesso il 26 aprile 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Considerate le questioni sollevate dal giudice commissario-liquidatore della Monin con ordinanza 14 ottobre 1992, la domanda di decisione pregiudiziale è irricevibile.*

(\*) GU n. C 310 del 27. 11. 1992.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht di Brema, con ordinanza 5 maggio 1993, nel procedimento Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost

(Causa C-278/93)

(93/C 178/07)

Con ordinanza 5 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 14 maggio 1993, nel procedimento

Edith Freers e Hannelore Speckmann contro Deutsche Bundespost, l'Arbeitsgericht di Brema ha sottoposto alla Corte giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se il compenso versato al lavoratore o alla lavoratrice per l'attività svolta nel contesto di una rappresentanza dei lavoratori creata in via legislativa configuri retribuzione del lavoro, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di parità di retribuzione dei lavoratori di sesso maschile e femminile [art. 119 del Trattato CEE, direttiva 75/117/CEE del Consiglio, 10. 2. 1975 (\*).
- 2) Nel caso in cui si risolva in senso affermativo la questione sub 1:

Se il fatto che, ai sensi del diritto nazionale, l'attività svolta nel contesto di una rappresentanza dei lavoratori non venga retribuita, ma viga fondamentalmente il principio della conservazione della retribuzione, sia una ragione concreta che legittima una disparità di trattamento, priva di rilevanza rispetto al problema della discriminazione della donna.

- 3) Nel caso in cui si risolva in senso negativo la questione sub 2:

Se configuri una ragione concreta che legittima una disparità di trattamento il fatto che, per la partecipazione ad un seminario che dura tutta la giornata, ai lavoratori impiegati a tempo parziale, si continui a pagare il salario dovuto solo in misura corrispondente a detto tipo di impiego, e d'altro lato, invece, ai lavoratori che svolgono normalmente ore di lavoro straordinario, queste ultime vengano ugualmente pagate, anche qualora la durata del seminario corrisponda a quella della giornata normale di lavoro.

(\*) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main con ordinanza 10 giugno 1992, nel procedimento Norbert Lieber contro Willi S. Göbel e Siegrid Göbel

(Causa C-292/93)

(93/C 178/08)

Con ordinanza 10 giugno 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 maggio 1993, nel procedimento

Norbert Lieber contro Willi S. Göbel e Siegrid Göbel, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se, tra le materie di cui all'art. 16, n. 1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, rientrano altresì le questioni attinenti all'indennizzo dovuto per l'uso di un'abitazione in seguito al mancato trasferimento della proprietà dell'abitazione medesima.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof dell'Aia con ordinanza 19 maggio 1993, nel procedimento E. Debouche contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rijswijk**

(Causa C-302/93)

(93/C 178/09)

Con ordinanza 19 maggio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° giugno 1993, nel procedimento E.

Debouche, residente in Dour (Belgio) e Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Rijswijk, il Gerechtshof dell'Aia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Come debbano essere interpretate le disposizioni della sesta e ottava direttiva <sup>(1)</sup> nel loro reciproco contesto al fine di poter esaminare la domanda precedentemente illustrata di rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Art. 3, lett. b), e art. 5, primo comma dell'ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11, unitamente all'art. 17, secondo comma e terzo comma, sub a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Domanda presentata da un avvocato stabilito in Belgio la cui attività è in tale Stato esentata dall'imposta sulla cifra d'affari, il quale chiede il rimborso dell'imposta sulla cifra d'affari versata nei Paesi Bassi relativamente ad un'auto locata nei Paesi Bassi che egli ha utilizzato esclusivamente in Belgio per la sua attività di avvocato.

## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**  
dell'8 giugno 1993

nella causa T-50/92, Gilberto Fiorani contro Parlamento europeo <sup>(1)</sup>

*(Dipendente — Trasferimento — Provvedimento di organizzazione dei servizi — Sanzione disciplinare dissimulata — Atto recante pregiudizio)*

(93/C 178/10)

*Lingua processuale: il francese*

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)*

Nella causa T-50/92, Gilberto Fiorani, dipendente del Parlamento europeo, residente in Munsbach (Lussem-

burgo), rappresentato dall'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. Jorge Campinos e Jannis Pantalis), avente ad oggetto, da un lato, l'annullamento della nota 15 ottobre 1991, in base alla quale il ricorrente è stato «trasferito» dal servizio «smistamento della corrispondenza» al servizio «uscieri» e nella misura del necessario, della decisione 24 marzo 1992 con la quale viene respinto il reclamo del ricorrente, nonché, dall'altro, il risarcimento del danno morale assertivamente subito dal ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dai sigg. C. W. Bellamy, presidente; H. Kirschner e A. Saggio, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato l'8 giugno 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 189 del 28. 7. 1992.